

Il Sindaco informa la Giunta sul contenuto di un ricorso alla Commissione Tributaria Centrale di Roma in merito ad accertamento INVIM per decorso del decennio 1/1/66 - 1/1/76, presentato dall'Ufficio del Registro di Rimini, avverso decisione n. 1845/04/86 pronunciata dalla Commissione Tributaria di II grado di Forlì.

Controparti: Comune di Cattolica/Azienda sanitaria locale di Rimini/Ufficio del Registro di Rimini.

A seguito della notifica del citato ricorso il Comune ha prodotto le sue controdeduzioni al fine della costituzione in giudizio dinanzi all' organo giurisdizionale adito.

Poichè l'autorizzazione della Giunta al Sindaco a stare in giudizio può essere concessa anche oltre il termine per la costituzione in giudizio purchè sempre in costanza del procedimento giurisdizionale, gli uffici legali hanno sottolineato la necessità di integrare, in via cautelativa, la costituzione del Comune con l'autorizzazione della Giunta al sig. Sindaco a stare in giudizio di fronte la Commissione tributaria e al Tribunale nei giudizi stessi, da estendere anche agli eventuali ricorsi d'appello in caso di sentenza parzialmente o totalmente sfavorevole all'Ente.

Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, di cui al D.Lgs 267/2000 e allo Statuto dell' Ente, competente in via esclusiva sull'autorizzazione del Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del comune è la Giunta Municipale, in base alle sue attribuzioni residuali su tutti gli atti non riservati al sindaco, al Consiglio o ad altri organi.

A proposito si evidenzia come più volte la Corte di Cassazione ha sostenuto che l'instaurazione di un giudizio da parte del Comune spetta alla Giunta Comunale, mentre il Sindaco rappresenta l'Ente. La Suprema Corte giunge ad escludere la possibilità che la competenza a decidere se resistere o meno in giudizio sia attribuita dallo Statuto comunale al Sindaco, al Segretario o ai dipendenti.

Fatta questa ampia disamina circa i diversi aspetti del problema posto, occorre individuare alcune indicazioni di carattere pratico.

La tesi prospettata che vede il funzionario responsabile come organo di rappresentanza del comune, abilitato a stare in giudizio per conto del comune, e come organo abilitato a decidere l'opportunità o meno che il comune si costituisca in giudizio, appare giuridicamente apprezzabile e semplice dal punto di vista pratico; tuttavia essa pare essere messa seriamente in dubbio dalla Corte di cassazione e vi sono anche autorevoli punti di vista dottrinali che sostengono la posizione della Suprema corte.

In via cautelativa, per evitare contestazioni sulla legittimità della costituzione in giudizio del comune, è da ritenere opportuno che l'autorizzazione a stare in giudizio del comune, venga deliberata dalla giunta per il sindaco; il sindaco potrà poi delegare uno o più dirigenti e/o funzionari dell'ufficio tributi o dell'avvocatura a rappresentarlo in giudizio.

Tutto quanto sopra premesso

LA GIUNTA COMUNALE

Visto Il ricorso alla Commissione Tributaria Centrale di Roma in merito ad accertamento INVIM per decorso del decennio 1/1/66 - 1/1/76, presentato dall'Ufficio del Registro di Rimini, avverso decisione n. 1845/04/86 pronunciata dalla Commissione Tributaria di II grado di Forlì. Controparti: Comune di Cattolica/Azienda sanitaria locale di Rimini/Ufficio del Registro di Rimini.

Valutata l'opportunità di resistere nel giudizio di cui sopra, per i motivi specificatamente elencati nelle relative controdeduzioni di costituzione in giudizio già depositate presso la Commissione Tributaria adita;

Preso atto che, in base al nuovo ordinamento degli Enti Locali, allo Statuto dell' Ente e all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, l'autorizzazione della G.M. al Sindaco a resistere e stare in giudizio può essere utilmente adottata sia quando lo stesso Sindaco abbia già posto in essere i relativi atti, sia quando, pur essendo scaduti i termini processuali, la sentenza non sia passata in giudicato perchè la suprema Corte ha

ritenuto l'autorizzazione a stare in giudizio un requisito di efficacia e non di validita' della costituzione dell'Ente, avendo l'autorizzazione efficacia sanante "ex tunc";

Visto il DPR 636/72;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;

2) di autorizzare il Sindaco a resistere e stare in giudizio nel ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Centrale di Roma in materia di INVIM per decorso del decennio 1/1/66 - 1/1/76, nonchè per presentare l'eventuale Ricorso in Cassazione contro la decisione del giudice adito qualora la stessa risulti totalmente o parzialmente sfavorevole al Comune o, se favorevole all'Ente, per l'eventuale resistenza della controparte.

3) di autorizzare il Sindaco ad incaricare della difesa dell'Ente ove necessario per la complessità del caso, per la trattazione in pubblica udienza, per l'accesso ai fascicoli e per la presentazione di memorie per la coltivazione della causa, la Resp. del Settore Finanze-Contratti Dr.ssa Claudia M.Rufer o in sostituzione il dipendente del Settore Finanze-Contratti Dott. Mauro Frutteti.

4) sul presente atto non si configurano spese rientrando l'attività tra quelle svolte in esecuzione di piano/progetto obiettivo dell'ufficio predetto.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL32868/ASD-DEL Delibera G.C. n. 66 del 03.05.2006 pag.
